

Assicurazione Responsabilità Civile Professionale per Psicologo

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. - Italia: iscritta albo imprese IVASS n. 1.00025 - Gruppo AXA Italia n. 041



Prodotto: "Protezione Professionale - R.C. Psicologo"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è rivolta a: psicologo, psicologo specializzato, psicoterapeuta, medico specializzato psicologo, medico psicoterapeuta, per assicurarne la Responsabilità Civile Professionale. È prevista la possibilità di abbinare alla copertura base RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE anche la Sezione TUTELA LEGALE.



Che cosa è assicurato ?

✓ R.C. Professionale: R.C. Psicologo

Protezione Professionale - R.C. Psicologo, è una copertura di **RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE** rivolta a psicologo, psicologo specializzato, psicoterapeuta, medico specializzato psicologo, medico psicoterapeuta. L'Assicurato sarà tenuto indenne da AXA Assicurazioni per quanto debba corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni colposamente cagionati a terzi, compresi gli assistiti, per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose.

L'assicurazione Protezione Professionale: R.C. Psicologo è prestata, in regime "**Claims Made**"; per regime "Claims Made" si intende la modalità con cui opera la garanzia di responsabilità civile. La copertura assicurativa si attiva con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. Tale richiesta deve arrivare per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della polizza, anche se essa deriva da fatti illeciti commessi dall'Assicurato prima della decorrenza della polizza (periodo di retroattività). Pertanto per la garanzia si considera "sinistro" la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti del professionista Assicurato.

Prima della stipula del contratto può essere prevista la compilazione di un questionario (Mod. 3587) sul rischio da assicurare; se stipulata la polizza il questionario forma parte integrante del contratto.

La polizza prevede una copertura base R.C. Professionale, differenziata in base al tipo di attività, ed opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività professionale sanitaria assicurata.

L'assicurazione di responsabilità civile professionale è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo.

Per lo **Psicologo (con laurea in psicologia)**: l'assicurazione è prestata per l'esercizio della professione di psicologo finalizzata alla consulenza e al sostegno psicologico: in ambito scolastico; in ambito familiare; in ambito lavorativo; comprese, inoltre, a titolo esemplificativo, l'attività di selezione di personale, l'attività di volontariato e le attività didattiche e/o di ricerca.

Per lo **Psicologo specializzato o Psicoterapeuta** o per il **Medico specializzato psicologo** o **Medico Psicoterapeuta**: l'assicurazione è prestata per l'esercizio della professione esercitata finalizzata a promuovere e mantenere la salute mentale dei suoi pazienti, ed a prevenire e risolvere le situazioni di carenza di salute, nel rispetto del codice deontologico.

A titolo esemplificativo, la copertura opera per le specializzazioni in psicologia clinica, della salute e del ciclo di vita. (segue)



Che cosa è assicurato ?

✓ R.C. Professionale: R.C. Psicologo (segue)

Qualora l'Assicurato abbia conseguito la laurea in medicina e chirurgia, la copertura può essere estesa (con la Garanzia Facoltativa "PRESCRIZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI") anche per la responsabilità civile che gli deriva dalla prescrizione e somministrazione di farmaci, anche omeopatici e fitoterapici, a supporto del trattamento psicologico del paziente.

Resta altresì garantita l'attività professionale medica eccezionalmente esercitata in condizioni di improcrastinabile urgenza e necessità come primo soccorso.

L'assicurazione R.C. Psicologo comprende anche:

- il rapporto con l'assistito;
- le perdite pecuniarie per inidoneità di test e/o questionari;
- la responsabilità connessa al trattamento dei dati personali (Legge sulla Privacy);
- la responsabilità connessa al consenso informato.

✓ Tutela Legale per Psicologo

La Sezione **TUTELA LEGALE** copre le spese per l'assistenza di un legale e per eventuali perizie nel caso di controversie (in sede extragiudiziale e giudiziale) conseguenti ad un fatto accaduto nell'ambito dell'attività assicurata.

È possibile estendere la copertura anche alle c.d. "Spese di resistenza" Garanzia Facoltativa (Opzionale).

La garanzia riguarda esclusivamente l'Assicurato per i sinistri verificatisi nell'ambito dello svolgimento dell'attività di Psicologo, Psicologo specializzato che presta la sua opera in studi privati e in strutture sanitarie pubbliche e private, sia in regime di dipendenza che come libero professionista o nel volontariato.

La garanzia TUTELA LEGALE è operante per i seguenti casi:

- controversie per danni subiti per fatto illecito di terzi;
- controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge ove, ai sensi dell'art. 1917 C.C. risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità civile;
- difesa penale;
- controversie individuali di lavoro con eventuali dipendenti;
- altre controversie nascenti da pretese inadempimenti contrattuali per le quali il valore di lite non sia inferiore a 250 euro;
- arbitrati per la decisione di controversie;
- controversie relative alla proprietà o locazione dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività in caso di libera professione.



Che cosa non è assicurato ?

* Per tutte le garanzie di polizza

Di seguito alcune delle principali esclusioni dell'assicurazione R.C. Professionale per Psicologo. La garanzia non opera:

- * se l'attività indicata in polizza sia stata o venga svolta dall'Assicurato in difformità dei requisiti prescritti dalle leggi vigenti oppure senza l'iscrizione al relativo albo professionale;
- * per qualsiasi attività connessa alla pratica dell'eutanasia;
- * per le conseguenze connesse ai pareri richiesti da organi giudiziari aventi ad oggetto la valutazione del reinserimento nella società di persone che siano state sottoposte a provvedimenti di restrizione della libertà personale;
- * per l'attività di psicoterapia, qualora l'Assicurato non sia abilitato al relativo esercizio;
- * per l'attività medico chirurgica, compresa la prescrizione e somministrazione di farmaci (salvo se richiamata l'estensione C01 - "Prescrizione e somministrazione di farmaci");
- * per i danni da mancato rispetto della legge sulla privacy a seguito della violazione del segreto professionale;
- * derivanti da attività di cura, direzione sanitaria, nonché da proprietà, esercizio e conduzione di cliniche, centri polispecialistici di cura, case di cura, ospedali e simili;
- * derivanti da attività di direzione o amministrazione;
- * sofferti dagli animali destinatari della prestazione professionale od oggetto di ricerca comportamentale;
- * da proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
- * da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- * a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- * all'ambiente conseguenti ad inquinamento;
- * derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata. (segue)



Che cosa non è assicurato ? (segue)

Si precisa inoltre che la garanzia R.C. professionale non opera per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) né per la proprietà e/o conduzione dell'eventuale studio professionale (rischi assicurabili con polizza separata uffici).

Di seguito alcune delle principali esclusioni della Sezione TUTELA LEGALE; la garanzia non è operante per le controversie:

- * relative al recupero crediti, salvo quanto previsto nella garanzia facoltativa "Spese di resistenza", se prevista;
- * derivanti da proprietà, locazione, circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
- * nei confronti di enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
- * relative ai sinistri di inquinamento (salvo se fatto accidentale);
- * relative a marchi, brevetti, diritti di autore o di esclusiva, concorrenza sleale nonché a rapporti tra soci e/o amministratori, a fusioni, modifiche societarie, ecc.;
- * concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
- * relative a compravendita di immobili, a leasing immobiliare o a costruzione, trasformazione o ristrutturazione immobiliare.



Ci sono limiti di copertura ?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione e sul normativo specifico relativo alla professione assicurata, sono indicati il massimale assicurato, le eventuali franchigie e/o scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto per le singole garanzie.

! La garanzia per la responsabilità connessa alla Legge sulla Privacy e la garanzia per la responsabilità connessa al consenso informato sono prestate con scoperto 10% col minimo di 500 euro per sinistro e con limite massimo di indennizzo pari a 1/10 del massimale di polizza.

! Per le perdite pecuniarie per inidoneità di test e/o questionari è previsto un limite di 500 euro sinistro/anno.



Dove vale la copertura ?

L'assicurazione R.C. PROFESSIONALE è operante per l'attività professionale esercitata nei Paesi dell'Unione Europea.

L'assicurazione TUTELA LEGALE è valida per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano e San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione Tutela Legale si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinata da fatti verificatisi nei paesi dell'Unione Europea e in Svizzera



Che obblighi ho ?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. variazione di attività esercitata). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.



Quando e come devo pagare ?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se accordato il frazionamento del premio, i relativi premi di rata vanno pagati alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.

In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza ?

Inviando disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.